



**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 1 DEL 18/01/2022

**OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO CARBONATI
CESARE BASILIO**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DICIOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **20:30** presso la PALESTRA COMUNALE (ai sensi dell'art.3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) onde consentire la partecipazione del pubblico, limitatamente ai posti a sedere, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria, regolarmente adunato previa comunicazione al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA	X	
FERRARIO ANDREA	X	
SACCO RODOLFO ADALGISIO	X	
GASPEROTTI IGOR	X	
FEDRIGO MARIA FILOMENA	X	
ROZZATTI LORENZO		X
CONTI MICHELE	X	
GODIO NADIA	X	
TOTALI N.	9	1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. SACCO PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, con nota in data 10 gennaio 2022, ricevuta dal Comune nella medesima data del 10/01/2022, prot. gen. n. 106, il consigliere comunale Carbonati Cesare Basilio, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

VISTO l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il quale dispone che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci e che il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari;

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il quale prevede che "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto";

Preso atto del parere del Ministero dell'Interno in data 17 febbraio 2017 in ordine alla correttezza della procedura relativa alla surroga in caso di preventiva rinuncia al subentro nella carica di consigliere comunale da parte di candidati non eletti nella lista del consigliere dimissionario, nonché della sentenza del TAR Puglia - Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17/03/2015 ivi citata, secondo i quali "*può essere attribuita alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere comunale da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica*" e che, pertanto, la problematica della procedura da adottare "deve essere rimessa al consiglio comunale";

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno, in riscontro ad una richiesta di parere in ordine alla procedura da adottare per la surroga di un consigliere dimissionario (in particolare, il consiglio comunale in oggetto avrebbe preso atto della manifestazione di volontà di rinuncia al subentro da parte di uno dei candidati non eletti nella medesima lista), ha evidenziato che, non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina, la rinuncia preventiva alla carica non richiede particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purché nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). E' al consiglio comunale che la problematica deve essere rimessa atteso che tale organo deve pronunciarsi sulla sussistenza o meno in capo ai suoi componenti di cause ostative a far parte del collegio. Sul punto esiste un pacifco orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale "l'accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d'accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale – anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all'elezione del rinunciatario". La non vincolatività dell'accettazione della carica ha carattere di principio generale dell'ordinamento, come affermato da una giurisprudenza risalente e consolidata: "Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l'accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non

crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunziato”.

PRESO ATTO del verbale dell’Ufficio Elettorale di Bogogno relativo alle elezioni amministrative svoltesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020;

RILEVATO, dalle risultanze riportate in detto verbale, che, in detta lista n. 2, il primo dei non eletti risulta essere la sig.ra Padovan Federica;

VISTA la nota in data 11 gennaio 2022, ricevuta dal Comune di Bogogno nella stessa data del 11/01/2022, con prot. PEC. n. 119 con la quale la sig.ra Padovan Federica ha dichiarato di rinunciare anticipatamente, in maniera irrevocabile e con decorrenza immediata, alla carica di consigliere comunale e, conseguentemente, al subentro nella carica stessa e dato atto che le suddette dichiarazioni sono state assunte al protocollo del Comune secondo l’ordine di presentazione così come previsto dal sopracitato art. 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000 in caso di presentazione delle dimissioni dalla carica di che trattasi;

RILEVATO, dalle risultanze riportate in detto verbale, che, in detta lista n. 2, il primo dei non eletti risulta essere la sig.ra Carbonati Marta;

VISTA la nota in data 13 gennaio 2022 ricevuta dal Comune di Bogogno nella stessa data del 13/01/2022 con prot. PEC n. 163 con la quale la sig.ra Carbonati Marta ha dichiarato di rinunciare anticipatamente, in maniera irrevocabile e con decorrenza immediata, alla carica di consigliere comunale e, conseguentemente, al subentro nella carica stessa e dato atto che le suddette dichiarazioni sono state assunte al protocollo del Comune secondo l’ordine di presentazione così come previsto dal sopracitato art. 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000 in caso di presentazione delle dimissioni dalla carica di che trattasi;

RILEVATO, dalle risultanze riportate in detto verbale, che, in detta lista n. 2, il primo dei non eletti risulta essere il sig. Lanceni Giuseppe;

VISTA la nota in data 13 gennaio 2022 ricevuta dal Comune di Bogogno nella stessa data del 13/01/2022 con prot. PEC n. 161 con la quale il sig. Lanceni Giuseppe ha dichiarato di rinunciare anticipatamente, in maniera irrevocabile e con decorrenza immediata, alla carica di consigliere comunale e, conseguentemente, al subentro nella carica stessa e dato atto che le suddette dichiarazioni sono state assunte al protocollo del Comune secondo l’ordine di presentazione così come previsto dal sopracitato art. 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000 in caso di presentazione delle dimissioni dalla carica di che trattasi;

RILEVATO, dalle risultanze riportate in detto verbale, che, in detta lista n. 2, il primo dei non eletti risulta essere il sig. Capellini Fabio;

VISTA la nota in data 13 gennaio 2022 ricevuta dal Comune di Bogogno nella stessa data del 13/01/2022 con prot. PEC n. 165 con la quale il sig. Capellini Fabio ha dichiarato subentrare nella carica stessa di consigliere comunale;

RITENUTO pertanto di rimettere al Consiglio comunale la valutazione in merito alle modalità procedurali da seguire per la surroga del consigliere dimissionario Carbonati Cesare Basilio secondo quanto sopra indicato;

- Viste le vigenti disposizioni di legge in materia di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
- Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere alla ricostituzione del plenum dell'organo consiliare;
- Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal dirigente del settore interessato;
- Precisato che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
- Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO, delle note in data 11 gennaio 2022, ricevute dal Comune di Bogogno nella stessa data del 11/01/2022, con prot. n. 119, e in data 13 gennaio 2022, ricevute dal Comune di Bogogno nella stessa data del 13/01/2022 n. 161 e n. 163 con le quali, rispettivamente, i sigg. Padovan Federica, Carbonati Marta e Lanceni Giuseppe, hanno dichiarato di rinunciare anticipatamente, in maniera irrevocabile e con decorrenza immediata, alla carica di consigliere comunale e conseguentemente, al subentro nella carica stessa, procedendo quindi alla surroga con il primo nominativo della medesima lista non rinunciatario.

RITENUTO DI CONVALIDARE l'elezione del consigliere comunale Capellini Fabio nato a Luino il 25/06/1970 e, quindi, di surrogare, ai sensi dell'art. 38, comma 8, e dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. 267/2000, il consigliere comunale Carbonati Cesare Basilio, dimissionario, con il sig. Capellini Fabio che, secondo quanto sopra indicato, a seguito delle succitate dichiarazioni di rinuncia preventiva, nella lista n. 2 avente il contrassegno "#viviAmo Bogogno" risulta il primo dei non eletti."

PRESO ATTO della dichiarazione sottoscritta dall'interessato circa l'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui ai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 267, 31 dicembre 2012, n. 235 e 8 aprile 2013, n. 39, e preso altresì atto della documentazione agli atti;

RILEVATO che non sono emerse cause ostative ai sensi della normativa vigente;

Il Sindaco, richiamando i contenuti della deliberazione, rimette al Consiglio comunale la decisione in merito alla possibilità di procedere secondo previsto dalla stessa, chiedendo al Consiglio stesso di esprimere eventuali opposizioni.

Il Consigliere Conti e il Sindaco, a nome di tutti i Consiglieri, ringraziano il Consigliere uscente e quello entrante.

Il Sindaco, preso atto che non ci sono opposizioni in merito, procede con le votazioni

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO favorevolmente, secondo quanto indicato in premessa, delle note in data 11 gennaio 2022, ricevute dal Comune di Bogogno nella stessa data del 11/01/2022, con prot. n. 119, e in data 13 gennaio 2022, ricevute dal Comune di Bogogno nella stessa data del 13/01/2022 n. 161 e n. 163 con le quali, rispettivamente, i sigg. Padovan Federica, Carbonati Marta e Lanceni Giuseppe, hanno dichiarato di rinunciare anticipatamente, in maniera irrevocabile e con decorrenza immediata, alla carica di consigliere comunale e conseguentemente, al subentro nella carica stessa, procedendo quindi alla surroga con il primo nominativo della medesima lista non rinunciatario.

2. L'ELEZIONE del consigliere comunale Capellini Fabio nato a Luino il 25/06/1970 e, quindi, di surrogare, ai sensi dell'art. 38, comma 8, e dell'art. 73, comma 11, del d. lgs. 267/2000, il consigliere comunale Carbonati Cesare Basilio, dimissionario, con il sig. Capellini Fabio che, secondo quanto sopra indicato, a seguito delle succitate dichiarazioni di rinuncia preventiva, nella lista n. 2 avente il contrassegno "#viviAmo Bogogno" risulta il primo dei non eletti."

Successivamente stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Riccardo Saccoccia



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/01/22 al 15/02/22 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. 55 REG.PUB.)

IL SEGRETARIO COMUNALE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]